



Regione Lombardia

 **PROVINCIA**
di **VARESE**



PIANO DI INDIRIZZO FORESTALE

(l.r. 31/08 ART.47)

**LINEE GUIDA IN APPLICAZIONE DELLE NORME TECNICHE DI
ATTUAZIONE (NTA)**

Varese, Maggio 2013

Sommario

1. PREMESSA	4
2. INQUADRAMENTO NORMATIVO	5
3. NOTE INTRODUTTIVE	7
4. LINEE GUIDA: CRITERI GENERALI E SPECIFICI	8
4.1 DELIMITAZIONE E CLASSIFICAZIONE DEL BOSCO. LE NTA E LE PROCEDURE DI AGGIORNAMENTO	8
4.1.1 CRITERI GENERALI: LA RETTIFICA DEL PIF	8
Criteri specifici.....	9
4.1.1.1 Documentazione necessaria e aggiornamento cartografico conseguente alla procedura di rettifica.....	9
4.1.1.2 I boschi erroneamente non perimetrati	10
4.1.1.3 Modifiche alla delimitazione dal bosco determinate da individuazioni di dettaglio dei PGT.....	11
4.1.2 CRITERI GENERALI: LA PIANIFICAZIONE FORESTALE NEL RAPPORTO TRA PGT E PIF	11
Criteri specifici.....	12
4.1.2.1 L'adeguamento del PIF della Provincia di Varese.....	12
4.1.2.2 Condizioni e procedura per la modifica alle aree suscettibili di trasformazione ordinaria a delimitazione esatta	13
4.1.2.3 Documentazione.....	15
4.1.3 CRITERI SPECIFICI PER IL RACCORDO CON LA PIANIFICAZIONE FORESTALE DI PARCHI REGIONALI E COMUNITÀ MONTANE IN MATERIA DI AGGIORNAMENTO DEL PIF.....	16
4.2 CRITERI SPECIFICI IN CASO DI TRASFORMAZIONE DEL BOSCO	17
4.2.1 Documentazione necessaria	17
4.2.2 Compensazione per la trasformazione del bosco in ATE	17
4.2.3 Trasformazione del bosco in caso di ripristino di attività agricola.....	18
4.2.4 Possibili interventi riguardanti boschi non trasformabili a fini urbanistici	18
4.2.5 Possibili trasformazioni del bosco per la realizzazione di sistemazioni del dissesto idrogeologico	19

4.2.6 Possibili trasformazioni del bosco per la realizzazione di impianti fotovoltaici.....	19
4.2.7 La rateizzazione degli oneri compensativi	19
4.2.8 La durata dell'autorizzazione alla trasformazione del bosco.....	19
4.2.9 Sanzioni ai sensi dell'art. 167 del D. Lgs. 42/2004	20
4.3 CRITERI SPECIFICI PER L'UBICAZIONE DEGLI INTERVENTI COMPENSATIVI IN PROVINCIA DI VARESE.....	21
4.4 RETTIFICHE RIGUARDANTI IL TESTO DELLE NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE E LA TAVOLA N. 9 DEL PIF	22

1. PREMESSA

Il Piano di Indirizzo Forestale (PIF) della Provincia di Varese nasce dall'esigenza fondamentale di contribuire a ricercare, promuovere e sostenere una convivenza compatibile tra ecosistema naturale ed ecosistema umano, nella reciproca salvaguardia dei diritti territoriali di mantenimento, evoluzione e sviluppo. Ecosistema naturale nella Provincia di Varese significa soprattutto, ma non esclusivamente, bosco. Quest'ultimo infatti caratterizza il paesaggio della Provincia e, come evidenziato dalla ricognizione effettuata dal suddetto Piano, ricopre circa un terzo del suo territorio di competenza forestale (cioè ad esclusione di quello ricadente in Comunità Montane e Parchi Regionali). L'estensione complessiva è pari a circa 13.400 ettari diversificata in ben 27 tipologie risultato dell'interazione di fattori microclimatici, geomorfologici e pedologici. Recependo le indicazioni fornite da strumenti normativi sovraordinati ed effettuando valutazioni di dettaglio secondo uno schema multicriteriale che si è basato anche sull'individuazione della Rete Ecologica Provinciale effettuata dal Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP), circa il 75% dei boschi è stato classificato come "non trasformabile a fini urbanistici".

La protezione rappresenta uno degli aspetti che deve necessariamente caratterizzare la convivenza tra ecosistemi con differenti valori di naturalità e presenza antropica, ma non il solo; questo rapporto positivo infatti deve essere sostenuto e concretizzato anche attraverso azioni che, promuovendo il raccordo e il coordinamento tra la pianificazione forestale e la pianificazione territoriale, seguono il percorso tracciato dal Piano di Indirizzo Forestale della Provincia di Varese per la valorizzazione del bosco.

Dopo l'approvazione di quest'ultimo e delle relative Norme Tecniche di Attuazione (NTA), avvenuta più di due anni fa, e precisamente il 25 Gennaio 2011, si avverte infatti l'esigenza di fornire degli indirizzi per la corretta applicazione di quanto previsto dalle NTA stesse.

I primi due anni di validità del Piano possono dunque essere considerati come un periodo di "rodaggio" durante il quale è emersa la necessità di specificare meglio le modalità applicative di alcune norme. Una risposta a tale esigenza consentirebbe di apportare delle migliorie atte ad avviare il Piano di Indirizzo Forestale verso il funzionamento a regime.

Per sviluppare tale attività si è deciso di utilizzare la forma delle "linee guida" così come peraltro auspicato dalle stesse NTA che prevedono la redazione di questo atto indirizzo in grado di orientare i comuni in caso di richieste di adeguamento del PIF.

Si riportano dunque a seguire il quadro normativo di riferimento, le note introduttive e il "cuore" stesso del documento costituito dalle linee guida articolate in criteri.

2. INQUADRAMENTO NORMATIVO

Si riportano di seguito i punti salienti rinvenibili nella normativa in riferimento ai temi trattati dal presente documento:

- La Legge Regionale 4 luglio 2008 n. 31 “Testo Unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale” stabilisce agli articoli 41 e 47 che “le Province, le Comunità Montane e gli Enti Gestori dei Parchi predispongono, per i territori di competenza i piani di indirizzo forestale per la valorizzazione delle risorse silvo-pastorali”.
- La Deliberazione di Giunta Regionale n. 7728 del 24 luglio 2008 “Criteri e procedure per la redazione e l’approvazione dei piani di indirizzo forestale (PIF)”, con riferimento al testo unico precedentemente menzionato, nella Parte 2 – Aspetti Tecnici-Metodologici, definisce la struttura del Piano di Indirizzo Forestale costituita da Relazione e relativi elaborati tecnici cartografici, Cartografia d’analisi, Cartografia di sintesi e Pianificazione, Piano della Viabilità Agro-silvo-Pastorale, Regolamento di Attuazione. La citata D.G.R. prevede che la pianificazione forestale, come componente della più vasta pianificazione territoriale, si attui attraverso un procedimento di integrazione tra i diversi livelli procedendo dalla scala regionale a quella di area vasta, provinciale, e concludendo, con maggiore dettaglio a livello comunale, di comprensorio o di proprietà (piani di assestamento).
- La Deliberazione di Giunta Regionale 8/675/2005 nonché le modifiche integrative nel frattempo avvenute, rappresentano fondamentale riferimento per l’individuazione dei criteri per la trasformazione del bosco e della sua compatibilità in riferimento alle esigenze di conservazione della biodiversità, della prevenzione e contrasto al dissesto idrogeologico e della tutela del paesaggio previste dalla normativa di settore. Inoltre la stessa deliberazione stabilisce gli indirizzi per l’individuazione e l’effettuazione degli interventi compensativi.
- Il PTCP della Provincia di Varese è stato approvato dal Consiglio Provinciale in data 11 aprile 2007 con deliberazione p.v. n. 27 e il PIF, come Piano di Settore del PTCP, si conforma alle prescrizioni, alle direttive ed agli atti di indirizzo adottati dal PTCP, raccordando le politiche di pianificazione forestale e di pianificazione territoriale. Ai sensi dell’articolo 48 della L. R. 31/2008 il Piano di Indirizzo Forestale è uno strumento di pianificazione che deve essere redatto in coerenza con il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP), del quale costituisce specifico Piano di Settore;
- Le Norme di Attuazione del PTCP prevedono che il Piano si attui attraverso linee guida e criteri di attuazione e in particolare l’art. 105 “Strumenti per l’attuazione del PTCP” stabilisce che “in rapporto ai diversi contenuti e alla diversa efficacia delle previsioni, il PTCP si attua attraverso (omissis) Linee Guida e criteri attuativi, da approvarsi con successivi specifici provvedimenti amministrativi”;
- Le Norme di Attuazione del PIF, analogamente a quanto disposto dalle Norme di Attuazione del PTCP, all’art. 15 “Procedure di aggiornamento del PIF”, al comma 3 prevedono: “costituiscono elemento di adeguamento del PIF e sono oggetto di apposito atto della Giunta Provinciale, assumibile anche nel contesto dell’atto amministrativo relativo al parere di compatibilità con il PTCP del PGT e loro varianti: (omissis) proposte dei comuni in attuazione di linee guida da redigersi ai sensi dell’art. 105, comma 1 lettera K) delle norme di attuazione del PTCP”.

Come si evince anche dalle indicazioni normative sopra riportate, emerge come le linee guida costituiscano atti di indirizzo aventi la finalità di “guidare” i soggetti coinvolti all’attuazione delle norme e rientrano nell’ambito di applicazione dell’art. 42, “Attribuzioni dei consigli”, del D.Lgs. 267/2000, quali programmi per l’attuazione dei piani territoriali. Esse non disciplinano quindi nuovi ambiti di applicazione delle norme, ma forniscono indicazioni in merito a quelli già trattati.

3. NOTE INTRODUTTIVE

Questo documento è stato strutturato partendo dal concetto stesso di bosco così come definito dalla legge, affrontando dapprima le tematiche relative alla sua delimitazione spaziale e alla sua caratterizzazione. Il PIF, configurandosi come piano di settore del più ampio Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, è un documento concepito come strumento dinamico in grado di far propri, attraverso determinate procedure, i cambiamenti che riguardano il bosco. Tale dinamicità risponde altresì alla caratteristica polifunzionalità del territorio di cui il bosco rappresenta, soprattutto nella Provincia di Varese, un elemento imprescindibile. Le NTA, in particolare, prevedono *procedure di aggiornamento* che permettono nel tempo di apportare delle modifiche al PIF approvato nel 2011 e che nei paragrafi seguenti vengono descritte esplicitando i criteri specifici per la loro applicazione.

Vengono poi fornite precisazioni riguardanti la compensazione delle trasformazioni del bosco in Ambito Territoriale Estrattivo e, al successivo capitolo, sul vincolo all'esercizio dell'attività agricola in seguito ad autorizzazione rilasciata ai sensi dell'art. 30 delle NTA del PIF "trasformazioni di tipo areale".

Rilevato poi che anche nei boschi non trasformabili a fini urbanistici è consentito realizzare, a determinate condizioni, reti di pubblica utilità e sistemazioni del dissesto idrogeologico, in apposite e successive sezioni del presente documento, vengono chiarite le caratteristiche di tali interventi e, in particolare, si precisa l'esclusione delle aree interessate da sistemazioni dal limite di trasformabilità dei boschi fissato dalle NTA.

Si richiama successivamente un importante riferimento normativo regionale per l'individuazione delle aree non idonee alla realizzazione degli impianti di produzione di energia rinnovabile, utile elemento di valutazione in caso di richieste di trasformazione del bosco per la realizzazione di impianti fotovoltaici.

Vengono in seguito riportati i criteri utilizzati per stabilire la durata dell'autorizzazione forestale ai sensi dell'articolo 43 della L.R. 31/2008 e si delinea inoltre, anche mediante apposito schema grafico, un quadro completo dei possibili interventi di compensazione forestale in relazione al luogo in cui è stata effettuata la trasformazione e al coefficiente di boscosità del comune in cui si vuole procedere con l'intervento compensativo.

Da ultimo è stato ritenuto opportuno evidenziare in questa sede i "meri errori materiali" presenti nelle NTA del PIF che sono stati rilevati nel corso dei primi due anni di validità dello stesso. La loro rettifica, effettuata con apposite determinazioni dirigenziali, suggerisce l'opportunità di rendere disponibile una versione delle NTA aggiornata e riportante nel dettaglio gli estremi degli atti che hanno determinato il recepimento di tali modifiche, come peraltro previsto dalle procedure di aggiornamento del PIF.

4. LINEE GUIDA: CRITERI GENERALI E SPECIFICI

4.1 DELIMITAZIONE E CLASSIFICAZIONE DEL BOSCO. LE NTA E LE PROCEDURE DI AGGIORNAMENTO

L'articolo 42 della L.R. 31/2008 definisce cosa sia il bosco, le superfici ad esso assimilate nonché cosa non possa essere considerato tale. Secondo quanto previsto dal citato articolo, le Norme Tecniche di Attuazione del Piano di Indirizzo Forestale (PIF) definiscono il proprio ambito di applicazione in riferimento alle aree forestali individuate a scala territoriale (1:10.000) dalla Tavola n.2 "Carta del perimetro del bosco e dei sistemi verdi non forestali". Su tale carta sono inoltre state rappresentate le altre formazioni non costituenti boschi ai sensi di legge (sistemi verdi, arboricoltura, siepi e filari). L'inserimento di queste ultime nella suddetta tavola ha valore d'inquadramento e di ricognizione territoriale al fine di consentire possibili programmi operativi d'intervento.

Ogni modifica riguardante l'individuazione delle aree classificate bosco può rientrare, a seconda dei casi nelle seguenti possibili *procedure di aggiornamento*: rettifica, adeguamento o variante.

La procedura di variante è prevista nel caso di adeguamento delle NTA del PIF e per ogni modifica non ricompresa nei casi di rettifica o adeguamento. La variante richiede l'approvazione del Consiglio Provinciale previo parere vincolante degli uffici competenti di Regione Lombardia. Tale procedura non sarà oggetto di trattazione delle presenti linee guida.

In tale sede sembra opportuno sottolineare, riprendendo quanto previsto dalla d.g.r. 8/2024/2006, che la colonizzazione spontanea di specie arboree o arbustive su terreni non boscati a seguito dell'abbandono colturale, può dare origine a nuovo bosco solo se il nuovo popolamento possieda le caratteristiche di bosco e il processo di colonizzazione sia in atto da almeno cinque anni. Le aree che non presentavano le caratteristiche di bosco al momento dell'approvazione del PIF potranno essere classificate bosco solo in occasione di varianti, o revisioni del piano, secondo le modalità stabilite dall'art.15 delle NTA del PIF.

Diversamente da quanto avviene per la colonizzazione spontanea, i rimboschimenti e gli imboschimenti, sono classificati bosco ai sensi dell'art. 42 della L.R. 31/2008 e in particolare sono ordinariamente boschi d'alto fusto ad attecchimento avvenuto senza necessità di preventiva modifica del PIF, salvo eccezioni stabilite dal PIF per motivi naturalistici, paesaggistici o di protezione del suolo e fermo restando le possibili deroghe previste dal Regolamento Regionale 5/2007, comunque indicate nel relativo atto autorizzativo. Durante la stesura o la revisione del piano di indirizzo forestale, mediante le procedure di aggiornamento stabilite dall'art.15 delle NTA del PIF, saranno poi riportati in cartografia tutti gli imboschimenti e rimboschimenti.

4.1.1 CRITERI GENERALI: LA RETTIFICA DEL PIF

In riferimento alla delimitazione e classificazione del bosco, le NTA prevedono l'aggiornamento del PIF mediante procedura di **rettifica**, nei seguenti casi:

1. correzioni di meri errori materiali;
2. modifiche alla delimitazione del bosco di cui alla tavola n.2 "Carta dei boschi e dei sistemi verdi non forestali" del PIF redatta a scala 1:10.000, conseguenti ad individuazioni di

maggior dettaglio contenute negli strumenti urbanistici comunali secondo le procedure di cui alla d.g.r. 7728/2008;

3. la modifica alla perimetrazione delle aree classificate come “bosco” a seguito della perimetrazione di dettaglio delle aree non liberamente accessibili ai sensi dell’art. 6 comma 2 delle NTA o per la correzione di meri errori materiali ai sensi dell’ art. 6 comma 3 delle NTA (*boschi erroneamente non perimetrati*);
4. l’aggiornamento di dettaglio della Tavola n.3 “Carta dei tipi forestali, dei sistemi verdi e dell’arboricoltura”;
5. il recepimento di nuove emergenze costituite con altri strumenti normativi sovraordinati;

Criteri specifici

4.1.1.1 Documentazione necessaria e aggiornamento cartografico conseguente alla procedura di rettifica

Nei succitati casi dal n. 1 al n. 4 del precedente paragrafo potrà essere inoltrata ai competenti uffici della Provincia di Varese la richiesta di **rettifica** supportata da idonea documentazione utile a motivare le cause dell’istanza quale, ad esempio, i risultati derivanti da eventuali rilievi in campo. In ogni caso le considerazioni svolte nell’ambito della richiesta non potranno prescindere dai riferimenti normativi riguardanti la definizione di bosco di cui all’art. 42 della L.R. 31/2008 e le specifiche contenute nella d.g.r. 8/2024/2006. La richiesta dovrà sempre riportare lo stralcio della Tav. n.2 “Carta del perimetro del bosco e dei sistemi verdi non forestali”, in scala 1:10.000 o maggiore, in grado di evidenziare le modifiche di cui si fa richiesta nonché la relativa documentazione fotografica in riferimento a più punti di vista in modo tale da offrire una ricostruzione panoramica attestante lo stato dei luoghi.

Nel succitato caso n. 4 in cui l’oggetto di **rettifica** sia la Tav. n. 3 “Carta dei Tipi forestali, dei Sistemi Verdi e dell’arboricoltura”, per l’individuazione del tipo forestale si dovrà fare riferimento ai medesimi criteri adottati dal PIF della Provincia di Varese.

La procedura di **rettifica** potrà attivarsi anche in seguito al rilevamento da parte degli stessi uffici competenti della Provincia di Varese di situazioni che facciano riferimento ai casi elencati nel capitolo precedente.

Accertata l’inesattezza, la nuova delimitazione o caratterizzazione spaziale o tipologica del bosco, la Provincia provvederà ad aggiornare il PIF mediante **rettifica** disposta con apposito atto dirigenziale.

La **rettifica** comporterà pertanto una modifica degli allegati cartografici del PIF indicati nell’atto dirigenziale. L’aggiornamento verrà evidenziato nella cartografia disponibile sul sito del web-gis del Piano di Indirizzo Forestale della Provincia che riporterà in nota gli estremi del relativo provvedimento; quest’ultimo sarà inoltre consultabile in apposita sezione dedicata del sito della Provincia di Varese.

Nel caso in cui l’atto dirigenziale di **rettifica** riguardi una variazione del margine esterno dell’area boscata, rispetto alla posizione pre-rettifica, non apprezzabile a scala territoriale (1:10.000), questa non determinerà una conseguente modifica degli allegati cartografici del PIF. In questo caso verrà

infatti prodotto apposito stralcio cartografico in scala adeguata, disponibile insieme al relativo atto dirigenziale, rispettivamente sul sito del web-gis del Piano di Indirizzo Forestale della Provincia e in apposita sezione dedicata del sito della Provincia di Varese.

Data l'esigua estensione e la marginalità delle superfici eventualmente rilevate e generalmente coinvolte nella procedura di **rettifica** non si procederà al contestuale aggiornamento delle tabelle di cui agli articoli 33, 34 e 35 e a modifiche delle superfici individuate dal comma 3 dell'art. 26 delle NTA, pertanto l'area oggetto di **rettifica** non determinerà modifiche dei massimali di superficie di bosco trasformabile stabiliti per il periodo di validità del PIF.

4.1.1.2 I boschi erroneamente non perimetrati

I *boschi erroneamente non perimetrati* dei quali verrà accertata l'esistenza da parte della Provincia, con procedura di **rettifica** e secondo le modalità già stabilite dal precedente paragrafo, saranno inseriti nella Tavola n. 2 "Carta del perimetro del bosco e dei sistemi verdi non forestali" e saranno classificati tra la "superficie boscata" riportata in verde nella tavola n. 9 "Carta delle trasformazioni ammesse". Sarà contestualmente aggiornata anche la tavola n.10 "Carta dei rapporti di compensazione" e alle suddette aree, come previsto dall'art. 38 delle NTA, verrà assegnato il rapporto di compensazione come indicato in Tabella 1:

Indice di boscosità comunale	Valore multifunzionale	Rapporto di compensazione	Costo del suolo (valore agricolo medio)
Basso (i.b. <= 15%)	Basso	1:2	Seminativo (non irriguo)
Medio (15% < i.b. <= 40%)	Basso	1:1,5	Seminativo (non irriguo)
Alto (i.b. >40%)	Basso	1:1	Bosco ceduo

Tabella 1

Nel caso in cui l'esistenza di un *bosco erroneamente non perimetrato* venga rilevata contestualmente a una richiesta di trasformazione riguardante il medesimo bosco, sempre che l'istruttoria dia esito positivo in relazione alla verifica di compatibilità della trasformazione richiesta con le valenze multifunzionali del bosco, gli uffici competenti della Provincia di Varese applicheranno oneri compensativi aventi rapporto e costo del suolo pari a quelli indicati nella Tabella 1 senza procedere al preventivo aggiornamento del PIF relativo al *bosco erroneamente non perimetrato* in questione, dandone atto nel provvedimento autorizzativo.

Data l'esigua estensione e la marginalità dei *boschi erroneamente non perimetrati* eventualmente rilevati e generalmente coinvolti, anche nel caso in cui la rilevazione avvenga contestualmente ad un'istanza di trasformazione che li interessa, non si procederà all'aggiornamento delle tabelle di cui agli articoli 33, 34 e 35 e a modifiche delle superfici individuate dal comma 3 dell'art. 26 delle NTA, pertanto l'area oggetto di **rettifica** non determinerà modifiche dei massimali di superficie di bosco trasformabile stabiliti per il periodo di validità del PIF e per la sua trasformazione non sarà applicata la decurtazione della superficie coinvolta in riferimento ai massimali di "boschi trasformabili totali".

4.1.1.3 Modifiche alla delimitazione dal bosco determinate da individuazioni di dettaglio dei PGT

Le richieste di aggiornamento del PIF riguardanti la Tavola n.2 “Carta del perimetro del bosco e dei sistemi verdi non forestali” e derivanti da ricognizioni e individuazioni di dettaglio effettuate in fase di redazione di PGT, di adeguamento o di sua variante, sono normalmente approvati nell’ambito della procedura di **adeguamento** di cui al successivo paragrafo.

Infatti tali richieste costituiscono elementi di **adeguamento** del PIF rientranti nel campo delle “revisioni a scala territoriale della perimetrazione delle aree boscate”, secondo quanto previsto dall’art. 15, comma 3 delle NTA del PIF . Tali aggiornamenti, in caso di accoglimento, saranno pertanto oggetto di apposito atto della Giunta Provinciale assumibile anche nel contesto dell’atto amministrativo relativo al parere di compatibilità con il PTCP dei PGT, loro adeguamento o variante.

Qualora invece la richiesta di aggiornamento riguardi modifiche puntuali e di limitata estensione di parte del perimetro delle aree classificate a bosco dal PIF, questa potrà essere inoltrata come richieste **rettifica** secondo le modalità e le procedure di cui ai precedenti paragrafi.

4.1.2 CRITERI GENERALI: LA PIANIFICAZIONE FORESTALE NEL RAPPORTO TRA PGT E PIF

Secondo quanto previsto dall’ art. 15 comma 5 della L.R. 12/2005 “Legge per il governo del territorio” e riportato dalla d.g.r. 7728 del 24/07/2008 “Criteri e procedure per la redazione e l’approvazione dei piani di indirizzo forestale (PIF)” i comuni, a fronte dell’ampiezza “d’impostazione che caratterizza sia gli obiettivi sia le procedure di redazione dei PGT” che “accredita l’ipotesi che nell’ambito della sua costruzione si possano introdurre elementi di analisi e proposte d’indirizzo che possono trovare adeguata collocazione entro il PIF talché lo stesso venga a caratterizzarsi come strumento plastico (cioè parzialmente adattabile sulla base di esigenze puntuali) e dinamico (cioè modificabile nel tempo in relazione alle effettive esigenze di sviluppo territoriale e socioeconomico)”, potranno apportare anche proposte di modifica alla trasformabilità dei boschi contenute nei PIF sovraordinati (cfr. § 4.7.2 d.g.r 7728/2008). Lo scopo, come precisato dalla citata d.g.r., è quello di determinare un’integrazione verticale della pianificazione forestale tra PTCP, PIF e PGT.

In considerazione di detta possibilità offerta ai Comuni assume particolare rilievo la definizione delle procedure da utilizzare per rendere concretizzabile la previsione normativa. Procedure che, ovviamente, devono trovare il corretto raccordo tra pianificazione forestale e pianificazione urbanistico-territoriale, in applicazione delle previsioni sia del PIF sia del PTCP.

Inoltre è opportuno evidenziare che dette procedure devono anche tenere conto che il PIF è uno strumento composito in quanto nasce dalla integrazione di più piani di indirizzo forestale (quello della Provincia, ma anche quello degli altri enti forestali, cioè parchi regionali e comunità montane) e in tal senso è necessario prestare attenzione anche al raccordo delle procedure tra i diversi piani di indirizzo forestale. Motivo per il quale le procedure di integrazione verticale auspicate e promosse dalla norma regionale devono essere declinate in modo differenziato a secondo dell’appartenenza territoriale (rispetto all’ente forestale competente) dei comuni (o di parte degli stessi).

Criteria specifici

4.1.2.1 L'adeguamento del PIF della Provincia di Varese

Per il territorio di competenza forestale della Provincia di Varese, oltre a quanto esposto al capitolo precedente in relazione alle disposizioni normative regionali, è necessario fare riferimento anche alle disposizioni del PIF della Provincia di Varese, che disciplina ulteriormente la fattispecie in argomento.

In particolare, il disposto di cui art. 15 comma 3 delle NTA del PIF, prevede che possono essere oggetto di **adeguamento** del PIF *“proposte dei comuni in attuazione di linee guida, da redigersi ai sensi dell'art. 105, comma 1, lettera k) delle Norme di Attuazione del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale vigente”, nonché “l’inserimento di nuove trasformazioni del bosco”*.

Tale disposto è collegato a quanto previsto dal paragrafo 4.7.1 della d.g.r 7728 del 24 luglio 2008 e cioè che *“nell’ambito della formazione e gestione del PGT, le attribuzioni ai comuni in ordine alle modifiche ed alle integrazioni delle previsioni del PIF fanno comunque riferimento (n.d.r.: tra le altre voci) all’**identificazione delle superfici forestali suscettibili di trasformazione ordinaria a delimitazione esatta**”*.

Nella Tav. 9 del PIF della Provincia di Varese *“Carta delle trasformazioni ammesse”* è possibile rilevare le **aree forestali suscettibili di trasformazione ordinaria a delimitazione esatta** interessate da previsioni urbanistiche caratterizzate da apposito layout grafico e da relativo riferimento in legenda: *“boschi interessati da previsioni urbanistiche”*.

Dunque, nel rispetto delle finalità richiamate nei precedenti paragrafi e di quanto previsto dalle presenti linee guida, ordinariamente in sede di redazione dei PGT, di adeguamento di questi piani ai sensi dell'art. 26 della L.R. 12/2005 o di specifica variante ai sensi dell'art. 25 comma 1 della L.R. 12/2005, i comuni che prevedono un aggiornamento del PIF riguardante l'individuazione di nuovi boschi interessati da previsioni urbanistiche o modifiche alla delimitazione di quelli già così classificati nel piano, possono avanzare richiesta di adeguamento del PIF, secondo le modalità descritte nei capitoli seguenti.

Agli Uffici Provinciali competenti spetta la verifica della sussistenza delle condizioni di cui al successivo capitolo, in seguito all'esito positivo della quale, l'**adeguamento** potrà essere formalizzato con apposito atto della Giunta Provinciale.

Si precisa che a seguito di valutazione e accoglimento delle richieste di aggiornamento del PIF di cui sopra, con atto della Giunta Provinciale, assunto ordinariamente in sede di parere di compatibilità del PGT con il PTCP, gli adeguamenti approvati sostituiranno a tutti gli effetti le preesistenti delimitazioni di **boschi interessati da previsioni urbanistiche** sul territorio comunale, con eliminazione delle aree precedentemente individuate e non confermate. Al posto di queste ultime sarà dunque ripristinata la valutazione sulla trasformabilità del bosco effettuata precedentemente all'apposizione della previsione urbanistica. In tal modo, mediante la procedura di **adeguamento**, si determinerà esatta corrispondenza tra le previsioni urbanistiche, di natura sia privata che pubblica, del Piano di Governo del Territorio, anche afferenti il Piano dei Servizi ed il Piano delle Regole, con quelle del Piano di Indirizzo Forestale.

Si specifica infine che qualora l'individuazione di **boschi interessati da previsioni urbanistiche** interessi complessivamente una superficie superiore alle soglie stabilite dagli articoli 26, 33, 34 e 35

delle NTA del PIF per l'arco di tempo di validità dello stesso, l'effettiva trasformazione di questi boschi potrà essere autorizzata solo in parte ed in ragione del non superamento delle predette soglie. In tal senso, al fine di garantire una certezza della effettiva possibilità di attuazione delle previsioni (altrimenti non garantibile), è auspicabile che l'estensione complessiva dei "**boschi interessati da previsioni urbanistiche**" individuati all'interno del territorio comunale non superi le soglie anzidette.

4.1.2.2 Condizioni e procedura per la modifica alle aree suscettibili di trasformazione ordinaria a delimitazione esatta

I comuni potranno presentare richiesta di **adeguamento** del PIF ai sensi del capitolo 4.7 della d.g.r. 7728/2008 solo in occasione di redazione dei PGT, o di specifica variante; fanno eccezione gli enti che abbiano redatto o adeguato il proprio PGT, ai sensi dell'art. 26 della L.R. 12/2005, precedentemente all'approvazione delle presenti Linee Guida. Questi ultimi, infatti, potranno presentare richieste di **adeguamento** del PIF anche in relazione a previsioni già presenti nei propri PGT e confliggenti con il PIF.

Le istanze di **adeguamento** riguardanti l'individuazione di nuovi **boschi interessati da previsioni urbanistiche** o modifiche alla delimitazione di quelli già così classificati nel piano a carico di "superficie boscata" (indicata con colore verde dalla Tav. 9 del PIF "Carta delle trasformazioni ammesse"), dovranno essere corredate della documentazione di cui al successivo capitolo.

Nel caso in cui la richiesta di **adeguamento** del PIF riguardasse invece l'individuazione di nuovi **boschi interessati da previsioni urbanistiche** o modifiche alla delimitazione di quelli già così classificati nel piano a carico di boschi "non trasformabili a fini urbanistici" di cui all'art. 27 delle NTA (indicati con colore rosso dalla Tav. 9 del PIF "Carta delle trasformazioni ammesse"), la proposta potrà essere avanzata dai comuni solo alle condizioni previste dal punto 4.7.2, parte 2 – "Aspetti tecnico-metodologici" della d.g.r. 7728/2008 qui richiamate con le corrispondenti precisazioni in corsivo:

- a) sono escluse modifiche ai boschi di protezione *con riferimento alle aree a valore elevato individuate dalle Tavv. 6 "Carta delle attitudini funzionali – Funzioni protettive" e Tavola 8 "Carta delle destinazioni selvicolturali e dei modelli colturali" del PIF;*
- b) sono escluse modifiche che vadano a intaccare i "tipi forestali rari a livello regionale" e i "tipi forestali rari a livello di Unione Europea" indicati nel paragrafo 4.3.3, parte 2 *(n.d.r. della d.g.r. 7728/2008) come integrate ed elencate al punto 2.1.a.1) della d.g.r. 675/2005 e s.m.i.;*
- c) ogni modifica deve essere in termini paritetici, ossia la richiesta di modifiche alla trasformabilità dei boschi deve riguardare:
 - superfici identiche o almeno di pari estensione;
 - devono interessare categorie forestali identiche o, se diverse, categorie forestali rappresentate per almeno 20% in base alle statistiche del PIF;
- d) non possono essere accolte domande di introduzione nelle previsioni di trasformabilità di terreni boscati a fronte di equivalenti o superiori superfici sottoposte a vincoli di imboschimento/rimboschimento;

- e) lo scambio non può incrementare polverizzazione o frammentazione di aree boscate né indurre discontinuità nelle aree sulle quali sussistono indicazioni di completamento della rete ecologica ai sensi del PTCP;
- f) l'identificazione delle superfici trasformabili deve essere operata adottando il medesimo criterio di valutazione adottato nell'ambito del PIF.

In relazione ai punti e) ed f), poiché, come riferito nel capitolo 10 della Relazione di Accompagnamento del PIF, l'individuazione delle aree non trasformabili, oltre che sulla base dei vincoli derivanti da strumenti sovraordinati, è stata effettuata recependo i contenuti del PTCP in riferimento alla Rete Ecologica Provinciale, una rivalutazione della trasformabilità delle aree proposte in sede di richiesta di **adeguamento** non può prescindere dallo studio delle relazioni tra le formazioni forestali interessate con gli elementi della rete ecologica sopra detta anche sulla base delle considerazioni derivanti dagli approfondimenti e dalle analisi di maggior dettaglio condotte in tale occasione (anche in relazione agli indirizzi contenuti negli articoli del Capo II del terzo Titolo delle NTA del PTCP in riferimento alla Rete Ecologica Provinciale) nonché delle eventuali modifiche intercorse sul territorio.

Si specifica che l'individuazione o rideterminazione dei confini di tali aree non dovrà comunque risultare in contrasto con gli ulteriori vincoli di tutela, non già sopra elencati, stabiliti da strumenti normativi sovraordinati ed il percorso valutativo dovrà avvenire in considerazione dei metodi/parametri di indirizzo anch'essi derivanti dalle disposizioni vigenti o prescritti in sede di parere regionale e/o valutazione di incidenza in fase di approvazione del PIF, come di seguito schematizzati:

PARAMETRO	COGENZA	FONTE
<ul style="list-style-type: none"> - Escludere trasformazioni ai boschi soggetti al "vincolo per altri scopi" (art. 17 R.D. 3267/1923) - Escludere boschi a destinazione naturalistica 	obbligatorio	DGR 7728/2008 – art. 4.3.1)
<ul style="list-style-type: none"> - Escludere Boschi inseriti nel Registro Regionale dei Boschi da Seme (Re.Bo.Lo) - Escludere nuovi boschi creati coi contributi pubblici o a seguito di misure di compensazione e/o mitigazione 	obbligatorio	DGR 675/2005 – artt. 2.1.a.2), 2.1.d)
<ul style="list-style-type: none"> - Escludere le Riserve Regionali istituite ai sensi della L.R. 86/1983 	obbligatorio	Legge Regionale 86/1983
<ul style="list-style-type: none"> - Escludere Boschi in fascia A del PAI 	obbligatorio	Norme di Attuazione Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico fiume Po
<ul style="list-style-type: none"> - Escludere le aree percorse da incendi, come da catasto comunale 	obbligatorio	Legge 353/2000- art. 10
<ul style="list-style-type: none"> - Escludere boschi rappresentati con incidenza inferiore al 5% sulla superficie forestale totale censita nell'ambito del PIF 	d'indirizzo	DGR 7728/2008 – art. 4.3.1)
<ul style="list-style-type: none"> - Escludere o fortemente limitare la trasformazione dei boschi espressamente vincolati da Decreti di cui all'art. 136 D.Lgs. 42/2004 	d'indirizzo	DGR 675/2005 – art. 2.1.c)

<ul style="list-style-type: none"> - Dare priorità alla trasformazione di poligoni boscati interclusi e non suscettibili di completamenti della rete ecologica - Non indurre aumento di frammentazione del tessuto forestale - Favorire l'espansione dell'urbanizzato secondo una logica concentrica intorno ai nuclei consolidati 	d'indirizzo	DGR 7728/2008 – art. 4.3.1)
---	-------------	-----------------------------

Nell'ottica di quanto previsto dal punto c) dell'art. 4.7.2 lo studio e l'analisi in tal senso deve riguardare anche le nuove aree, proposte in termini paritetici, anche in relazione alle previsioni ed alle scelte operate in sede di PGT in riferimento alla Rete Ecologica Comunale.

L'attività istruttoria riguardante le richieste avanzate da comuni in ordine all'**adeguamento** del Piano di Indirizzo Forestale consiste nella verifica della sussistenza delle condizioni specificate nel presente paragrafo effettuata dagli uffici competenti. L'esito di tale verifica, nonché tutte le considerazioni ad essa attinenti, convergeranno in apposito documento o costituiranno parte integrante del parere di compatibilità con il PTCP del PGT, sua variante o adeguamento, sempre oggetto di apposito atto della Giunta della Provincia di Varese.

In seguito al predetto atto e sulla base delle risultanze ivi contenute, si procederà, qualora necessario, all'aggiornamento degli allegati cartografici del Piano di Indirizzo Forestale disponibili sul sito del web-gis del Piano di Indirizzo Forestale della Provincia.

In tal senso si precisa che l'efficacia della delibera di **adeguamento** del PIF assunta in sede di compatibilità del PGT (o delle varianti) sarà demandata alla data di assunzione di efficacia del PGT stesso, cioè alla pubblicazione sul BURL susseguente alla definitiva approvazione del piano; sino a tale data resteranno in vigore le previsioni PIF previgenti. Coerentemente a quanto appena esposto, le modifiche cartografiche al PIF conseguenti alla procedura di **adeguamento** avverranno solo successivamente alla assunzione di efficacia dell'**adeguamento** stesso.

4.1.2.3 Documentazione

Con riferimento a quanto previsto dall'art. 29, comma 3 delle NTA del PIF, la richiesta di **adeguamento** riguardante l'individuazione di nuovi **boschi interessati da previsioni urbanistiche** o modifiche alla delimitazione di quelli già così classificati nel piano dovrà essere corredata in ogni caso, sia che venga coinvolta "superficie boscata" che boschi "non trasformabili a fini urbanistici" di cui all'art. 27 delle NTA (indicati rispettivamente con colore verde e rosso dalla Tav. 9 del PIF "Carta delle trasformazioni ammesse"), della seguente documentazione con le precisazioni correlate riportate in corsivo:

- relazione attestante la non esistenza entro i confini comunali di aree alternative a quelle previste per la realizzazione dell'intervento comportante trasformazione; *la relazione dovrà dare attestazione del percorso di valutazione ed esclusione di ragionevoli alternative di collocazione delle previsioni di Piano sul territorio comunale;*
- perimetrazione di dettaglio (scala 1:2.000, su base fotogrammetrica e catastale) della superficie forestale da trasformare; *su adeguato supporto informatico dovrà altresì essere fornito lo shapefile delle aree individuate con il seguente sistema di riferimento geografico: "WGS 1984 UTM Zona 32 N";*

- relazione forestale, a firma di tecnico agronomo forestale abilitato, che verifichi la compatibilità della trasformazione con le valenze ecologiche e funzionali del bosco (struttura, forma di governo, tipologia forestale, attitudine funzionale), con particolare attenzione alle tipologie forestali presenti e agli elementi di valenza individuati in sede di analisi e sintetizzati nelle carte del valore delle destinazioni, indicate dal PIF per le superfici forestali oggetto di proposta di trasformazione.

In particolare, fornito un inquadramento generale, la relazione forestale si dovrà articolare in schede monografiche, per ciascuna delle aree proposte, contenenti una parte descrittiva dello stato dei luoghi direttamente interessati dalla trasformazione e del contesto circostante sotto il profilo sia forestale che della valenza paesaggistica nonché estratti cartografici delle Tavole 3, 4, 6 (in relazione alle attitudini funzionali con valori più elevati), 8 e 9 del Piano di indirizzo forestale in riferimento alle aree interessate.

Qualora la trasformazione coinvolga anche solo marginalmente elementi della Rete Ecologica Provinciale, le schede sopra dette dovranno fornire un inquadramento degli elementi coinvolti mediante estratti cartografici della Tav. PAE3 del PTCP “Carta della Rete Ecologica” e riportare una valutazione delle eventuali interferenze conseguenti alla proposta trasformazione;

- individuazione delle misure compensative predisposte in coerenza con le indicazioni del PIF e delle aree da destinare all'esecuzione delle stesse entro i confini comunali.

Nel caso in cui le richieste di individuazione di nuovi **boschi interessati da previsioni urbanistiche** o le modifiche alla delimitazione di quelli già così classificati nel piano fossero a carico di boschi “non trasformabili a fini urbanistici” di cui all’art. 27 delle NTA, fermo restando quanto riportato al paragrafo precedente in merito alle condizioni individuate dalla DGR 7728/2008, in considerazione della maggior criticità rappresentata dalla rivalutazione della “non trasformabilità”, la relazione forestale di cui sopra dovrà essere integrata con gli ulteriori elementi di valutazione in riferimento ai vincoli di tutela richiamati nel precedente capitolo anche in relazione alle informazioni derivanti dalla scala di maggior dettaglio.

Nel rispetto infine di quanto disposto dal punto c) dell’elenco riportato al capitolo 4.1.2.2 in ordine alla necessità di operare proposte di modifica in termini paritetici, la Relazione dovrà essere completata di un capitolo specifico dedicato alla individuazione e descrizione di dettaglio secondo il medesimo schema a schede monografiche delle aree proposte a “sostituzione”.

Fatto salvo quanto sopra riportato, si rimanda ad un possibile successivo e apposito provvedimento di Giunta provinciale per la specificazione dei contenuti minimi in riferimento alla documentazione appena descritta.

4.1.3 CRITERI SPECIFICI PER IL RACCORDO CON LA PIANIFICAZIONE FORESTALE DI PARCHI REGIONALI E COMUNITÀ MONTANE IN MATERIA DI AGGIORNAMENTO DEL PIF

I criteri tecnici provinciali di cui all’art. 46 delle NTA del PIF e del punto 1.3 della Parte 3 “Procedure amministrative” della d.g.r 7728/2008 si rendono necessari per evidenziare gli elementi ed i contenuti che i PIF devono prevedere rispetto ai contenuti dei PTCP e per disciplinare la sola parte avente ricadute territoriali e paesistiche del PIF al fine di facilitarne il raccordo con il PTCP provinciale.

Tali criteri, validi per i Piani di indirizzo Forestale riguardanti il territorio della Provincia di Varese, potranno prevedere, quale elemento necessario per la redazione del Piano, la presenza di procedure di **adeguamento** e **rettifica**, in analogia a quanto previsto dal PIF della Provincia di Varese.

Nelle more dell'approvazione dei predetti criteri da parte della Giunta provinciale, si auspica che i Piani di Indirizzo Forestale riguardanti il territorio della Provincia di Varese possano prevedere le procedure di aggiornamento cui al precedente paragrafo. In assenza di queste ultime è comunque auspicabile che il Comune che intende proporre con i propri atti modifiche al Piano di Indirizzo Forestale di riferimento, espliciti l'attività di coordinamento di tutti gli altri enti coinvolti al fine di intraprendere l'iter procedimentale che coniughi la maggiore efficacia ed efficienza.

4.2 CRITERI SPECIFICI IN CASO DI TRASFORMAZIONE DEL BOSCO

4.2.1 Documentazione necessaria

Nel caso in cui si voglia procedere alla richiesta di autorizzazione alla trasformazione del bosco di cui all'art. 43 della l.r. 31/2008, dovrà essere presentata domanda in formato cartaceo o digitale, secondo lo schema scaricabile dal sito istituzionale della Provincia di Varese. In particolare dovrà essere redatta idonea relazione paesaggistica e forestale, a firma di professionista abilitato, in grado di sostenere la compatibilità della trasformazione della superficie forestale in questione con la conservazione della biodiversità, con la stabilità dei terreni, con il regime delle acque, con la tutela del paesaggio e con l'azione frangivento e di igiene ambientale locale del bosco. Si demanda a successivo e apposito provvedimento (non di competenza del Consiglio) l'individuazione dei contenuti minimi della suddetta relazione.

4.2.2 Compensazione per la trasformazione del bosco in ATE

Premesso che al fine di consentire una corretta valutazione delle richieste di trasformazione riguardanti gli Ambiti Territoriali Estrattivi (ATE), questi ultimi saranno visualizzati nella Tav. 9 del PIF "Carta delle trasformazioni ammesse" disponibile sul sito del web-gis dedicato al PIF della Provincia di Varese mediante layout grafico costituito da retino trasparente, si precisa che, in riferimento a quanto previsto dal comma 1 dell'art.17 delle NTA, l'"identificazione" degli interventi di compensazione forestale riguardanti la trasformazione di boschi ricadenti all'interno di ATE previsti dal Piano Cave con gli interventi di riassetto ambientale indicati dall'art. 14 della LR. 14/1998 potrà avvenire qualora questi ultimi prevedano la creazione di nuovi boschi e solo se non siano già considerati misure compensative o mitigative in relazione ad altri procedimenti (per esempio alla Valutazione di Impatto Ambientale).

Tale "identificazione" consente dunque di considerare compensazione forestale, ai sensi dell'art.43 della l.r. 31/2008, interventi di riassetto ambientale che prevedano la realizzazione di imboschimenti e rimboschimenti in ATE. Resta comunque inteso che in ogni caso l'autorizzazione alla trasformazione del bosco potrà essere concessa solo quando venga garantita l'intera compensazione forestale dovuta oltre allo scomputo legato alla creazione di bosco sulla superficie precedentemente interessata da attività estrattiva.

Nel caso in cui l'istanza di trasformazione del bosco sia legata ad attività estrattiva di materiali quali sabbia o ghiaia e si preveda il ripristino dello stesso bosco entro un termine massimo di 5 anni dal rilascio dell'autorizzazione, questo non potrà essere considerato come intervento

compensativo in quanto tali trasformazioni sono definite dalla norma temporanee, prevedono oneri di compensazione ridotti e ripristino obbligatorio dell'area interessata dalla trasformazione.

4.2.3 Trasformazione del bosco in caso di ripristino di attività agricola

Premesso che:

- Ai sensi dei commi 6 e 7 dell'art.30 delle NTA del PIF, le aziende agricole o forestali possono presentare istanza di trasformazione del bosco finalizzata all'esercizio dell'attività agricola, oltre che nei boschi potenzialmente trasformabili (aree verdi della Tavola 9 "Carta delle trasformazioni ammesse"), anche nelle aree individuate nella Tavola 9 con l'indicazione in legenda "Boschi trasformabili ai sensi dell'art.30 NTA –trasformazione di tipo areale". Nelle medesime aree è inoltre possibile presentare istanza di trasformazione del bosco al fine di realizzare miglioramenti ambientali a fini faunistici, floristici e paesaggistici.
- L'autorizzazione alla trasformazione di cui alla linea precedente è subordinata all'impegno a non destinare a diversa finalità l'area trasformata per un periodo di norma pari a 30 anni mediante registrazione e trascrizione sui registri dei beni immobiliari. Per la registrazione di questo vincolo è altresì istituito un apposito registro presso la Provincia e i Comuni interessati.

Si evidenzia che con Determinazione Dirigenziale 2802 del 18.07.2012 la Provincia di Varese ha istituito il Registro provinciale ai sensi dell'art. 30 delle NTA del Piano di Indirizzo Forestale; per la registrazione su tale documento è necessaria la presentazione dell'istanza completa della registrazione e della trascrizione sui registri dei beni immobiliari.

Il conseguimento dell'autorizzazione alla trasformazione del bosco determina contestuale registrazione al Registro provinciale prima menzionato; quest'ultima viene richiamata nell'atto autorizzativo.

La durata di tale vincolo si riduce ad anni 20 qualora, dopo la trasformazione, avvenga una variazione urbanistica operata dal PGT riguardante l'area interessata. In ogni caso, l'effettiva trasformazione urbanistica non potrà avvenire prima che siano trascorsi i 20 anni dell'impegno ad utilizzare l'area ai soli fini agricoli e prima che tali superfici vengano derubricate dai registri di beni immobiliari e dal registro provinciale. A fronte della richiesta di riduzione del vincolo da 30 a 20 anni si applica il valore di trasformazione di cui all'art. 37 delle NTA del PIF riferito all'anno in cui è stata presentata l'istanza di trasformazione originaria, maggiorato degli interessi legali.

4.2.4 Possibili interventi riguardanti boschi non trasformabili a fini urbanistici

L'art. 32 delle NTA del PIF individua gli interventi che pur determinando trasformazione del bosco sono consentiti anche nei boschi non trasformabili. Si precisa, ai sensi del punto 2.1.a della d.g.r. 675/2005, che tra questi rientrano le cosiddette "reti di pubblica utilità" cioè interventi che possono essere effettuati anche da soggetti privati che agiscono in forza di specifiche disposizioni nella realizzazione di opere che per le loro caratteristiche di importanza strategica, indifferibilità e benefici per la collettività sono da considerarsi equivalenti alle opere pubbliche (esempi non esaustivi ne sono le reti tecnologiche per la distribuzione dell'acqua, del gas, dell'energia elettrica o quelle atte a garantire la trasmissione dei segnali elettromagnetici quali quelli telefonici).

In questi casi la richiesta di trasformazione dovrà comunque richiamare le motivazioni per le quali si intende procedere anche in riferimento ad una possibile mancanza di ragionevoli alternative per la localizzazione dell'opera in questione.

4.2.5 Possibili trasformazioni del bosco per la realizzazione di sistemazioni del dissesto idrogeologico

L'art. 39 delle NTA del PIF individua le opere e/o gli interventi esclusi dall'obbligo di compensazione forestale nel caso in cui, per la loro realizzazione, fosse necessario procedere alla trasformazione del bosco. Tra queste rientrano le sistemazioni del dissesto idrogeologico, preferibilmente eseguite tramite le tecniche di ingegneria naturalistica.

In caso di trasformazione del bosco, inoltre, tale categoria di opere e/o interventi è considerata "trasformazione speciale" ai sensi dell'art. 31 delle NTA e, se di limitato impatto ambientale e non diversamente ubicabile, è consentita anche nei boschi non trasformabili a fini urbanistici.

Infine, si precisa come la realizzazione di sistemazioni idraulico-forestali e di opere di difesa del suolo produca benefici diretti e indiretti (potenziamento dell'attitudine protettiva dei boschi) per la collettività tali da poterle ritenere, ancorché eseguite da soggetti privati, equivalenti, nell'ambito del PIF, a opere pubbliche e pertanto, qualora la loro realizzazione comporti modeste trasformazioni del bosco, non sarà applicata la decurtazione della superficie coinvolta in riferimento ai massimali di "boschi trasformabili totali" di cui agli artt. 26, 33, 34 e 35 delle NTA del PIF.

4.2.6 Possibili trasformazioni del bosco per la realizzazione di impianti fotovoltaici

La valutazione in merito a richieste di trasformazione dei boschi per la realizzazione di impianti fotovoltaici ai sensi dell'art. 31 delle NTA punti 1.a e 2 verrà effettuata tenendo conto dei criteri generali di cui alla Parte V "Criteri per l'individuazione delle aree non idonee" della d.g.r. 9/3298/2012.

4.2.7 La rateizzazione degli oneri compensativi

Il comma 7 dell'art. 43 della L.R. prevede la possibilità che gli interventi di compensazione forestale possano essere realizzati anche dalla Provincia di Varese, in qualità di ente che ha rilasciato l'autorizzazione, previa "monetizzazione dell'intervento compensativo". La d.g.r. 8/675/2005 e s.m.i. ha inoltre introdotto la possibilità che il versamento della quota economica relativa alla monetizzazione possa essere dilazionata mediante rateizzazione, garantita da idonea polizza fidejussoria bancaria o assicurativa.

Si precisa che nel caso in cui si proceda alla rateizzazione degli oneri compensativi, a questi saranno applicati gli interessi legali in vigore al momento del rilascio dell'autorizzazione. I criteri per stabilire il termine massimo per il versamento della prima e dell'ultima rata, la cadenza minima dei ratei e le ulteriori prescrizioni, verranno esplicitati in apposito documento approvato con delibera della Giunta della Provincia di Varese.

4.2.8 La durata dell'autorizzazione alla trasformazione del bosco

Nella normativa attualmente vigente non si rinviene alcun esplicito riferimento in merito alla durata o efficacia dell'autorizzazione ai sensi del vincolo forestale di cui all'art. 43 della L.R. 31/2008. La d.g.r. 8/675/2005 e s.m.i. precisa che il vincolo in questione richiede un'"autorizzazione forestale" che, seppur distinta rispetto all'autorizzazione paesaggistica di cui agli articoli 146 e 159 del d. lgs

42/2004 e all'art. 80 della l.r. 12/2005, ne è imprescindibilmente legata poiché può essere accordata solo successivamente al rilascio, da parte delle province, dell'autorizzazione paesaggistica. La citata d.g.r. precisa infine che non è possibile rilasciare autorizzazioni alla trasformazione del bosco in caso di diniego della autorizzazione paesaggistica. Per ciò che riguarda invece quest'ultima il d. lgs 42/2004 (all'art. 146) nonché la l.r. 12/2005 che ne recepisce i contenuti (all'art. 82) ne determinano in anni 5 la durata dell'efficacia; al termine di tale periodo infatti, si rende necessario sottoporre nuovamente ad autorizzazione gli interventi previsti e non ancora conclusi.

In relazione al legame effettivamente esistente tra le due autorizzazioni e in base alla considerazione che il bene oggetto di tutela, ovvero il bosco, è un'entità dinamica in senso temporale per cui ogni valutazione relativa a una sua parziale compromissione (trasformazione) in riferimento alla conservazione della biodiversità, alla stabilità dei terreni, al regime delle acque, alla tutela del paesaggio, all'azione frangivento e di igiene ambientale locale da essa svolta, può altrettanto mutare, si considera ragionevole collegare la durata temporale dell'autorizzazione forestale a quella paesaggistica.

Sulla base delle considerazioni di cui sopra si stabilisce pertanto di determinare in anni cinque la durata ordinaria dell'autorizzazione forestale alla trasformazione del bosco di cui all'art. 43 della L.R. 31/2008. In ogni caso l'autorizzazione forestale avrà scadenza coincidente alla data in cui terminerà l'efficacia della relativa autorizzazione paesaggistica; per tale ragione, qualora l'efficacia dell'autorizzazione paesaggistica terminasse in data precedente ai 5 anni ordinariamente stabiliti, perché acquisita prima di quella forestale, anche l'autorizzazione alla trasformazione del bosco si conformerà al medesimo termine.

L'autorizzazione forestale potrà avere durata superiore a cinque anni solo per l'esecuzione dei relativi lavori di compensazione e comunque fino al termine degli stessi. I lavori potranno infatti continuare oltre i primi cinque anni, salvo nel caso in cui anche per questi ultimi sia stata rilasciata un'autorizzazione paesaggistica; in quest'ultimo caso i lavori di compensazione forestale dovranno terminare entro il termine fissato dalla relativa autorizzazione o potranno essere effettuati successivamente solo se previsto dall'atto autorizzativo originario e comunque previo rilascio di nuova autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art. 146 del D. Lgs. 42/2004 e dell'art. 82 della L.R. 12/2005.

4.2.9 Sanzioni ai sensi dell'art. 167 del D. Lgs. 42/2004

Si premette che il D.Lgs. 42/2004 all'art. 167 "Ordine di rimessione in pristino o di versamento di indennità pecuniaria" prevede che in caso di violazioni agli obblighi in materia di vincolo paesaggistico, il trasgressore è sempre tenuto alla rimessione in pristino a proprie spese, fatto salvo l'accertamento da parte della Provincia della compatibilità paesaggistica nei casi previsti al comma 4) del medesimo art. 167. Nel caso venga riconosciuta la compatibilità paesaggistica, in luogo dell'obbligo di ripristino, il trasgressore è obbligato al pagamento di una sanzione pecuniaria; la quantificazione della sanzione e la relativa erogazione è attribuita alla Provincia, ai sensi del comma 5 dell'art. 167, ed è pari al maggior importo tra il danno arrecato e il profitto conseguito mediante la trasgressione. L'applicazione della sanzione pecuniaria, prevista dall'art. 167, in alternativa alla rimessione in pristino, è obbligatoria anche nell'ipotesi di cui all'art. 83 del decreto anche in assenza di danno ambientale e deve essere quantificata in relazione al profitto conseguito e, comunque, da quantificarsi ai sensi del citato articolo 83, in misura non inferiore a cinquecento euro.

L'applicazione di dette norme suggerisce la definizione di criteri per la quantificazione delle sanzioni nel rispetto del principio generale dettato dall'art. 167 comma 5 del D.Lgs 42/2004; per l'elaborazione dei suddetti criteri si rimanda pertanto all'adozione, da parte della Giunta della Provincia di Varese, di un provvedimento ad hoc.

4.3 CRITERI SPECIFICI PER L'UBICAZIONE DEGLI INTERVENTI COMPENSATIVI IN PROVINCIA DI VARESE

La d.g.r. 8/675/2005 "Criteri per la trasformazione del bosco e per i relativi interventi compensativi" ha dedicato un paragrafo all'ubicazione degli interventi di compensazione forestale. In detto paragrafo viene definito il legame tra il luogo in cui è stato trasformato il bosco e il luogo in cui deve essere effettuato l'intervento compensativo e si prevede che *"in caso di rilascio di autorizzazione alla trasformazione del bosco in "aree con elevato coefficiente di boscosità" si individuano come interventi compensativi delle attività selvicolturali che possono essere realizzati in tutto il territorio regionale.*

In caso di rilascio di autorizzazione alla trasformazione del bosco in "aree con insufficiente coefficiente di boscosità" si individuano come interventi compensativi imboschimenti e rimboschimenti che possono essere realizzati solamente in "aree con insufficiente coefficiente di boscosità", ovunque ubicate in Lombardia.

Le NTA del PIF della Provincia di Varese definiscono invece gli interventi compensativi possibili per ciascuna categoria di coefficiente di boscosità attribuita a ciascun comune interessato dal Piano. Dunque dall'unione delle prescrizioni regionali e provinciali è possibile definire, sulla base del coefficiente di boscosità del luogo in cui è avvenuta la trasformazione e del coefficiente di boscosità del comune della Provincia di Varese in cui si vuole effettuare l'intervento compensativo, gli interventi riconoscibili. Si fornisce pertanto di seguito una tabella riassuntiva.

La categoria del "medio coefficiente di boscosità" è stata appositamente creata per i comuni della Provincia di Varese in cui tale indicatore abbia valori compresi tra il 20 e il 40%. In base alle indicazioni contenute nell'art. 34 delle NTA si ritiene possibile riconoscere in queste aree anche progetti compensativi riguardanti il miglioramento forestale dei boschi esistenti comprese le sistemazioni idraulico-forestali in grado di potenziare l'attitudine funzionale protettiva dei boschi.

Infine si precisa che nei comuni ad insufficiente coefficiente di boscosità, sulla base delle disposizioni regionali, può essere riconosciuto come progetto compensativo anche il miglioramento delle aree forestali ivi presenti solo nel caso in cui le relative trasformazioni sono avvenute in comuni ad elevato coefficiente di boscosità; nei rimanenti casi il miglioramento forestale è riconoscibile come intervento compensativo solo in:

- boschi a priorità "elevata" per la realizzazione di attività selvicolturali, come definiti nella Tav. 11 "Carta delle trasformazioni ammesse" del PIF;
- impianti artificiali, limitatamente alla sostituzione di specie fuori areale;
- boschi ricadenti in habitat forestali della Rete Natura 2000, monumenti naturali e PLIS.

Coefficiente di boscosità del comune in cui si effettua la compensazione	Coefficiente di boscosità del luogo di trasformazione		
	Elevato	Medio	Insufficiente
Elevato	- Attività selvicolturali, SIF incluse - Nuovi boschi solo in aree critiche della Rete Ecologica Provinciale	- Attività selvicolturali, SIF incluse - Nuovi boschi solo in aree critiche della Rete Ecologica Provinciale	/
Medio	- Imboschimenti / rimboschimenti - Attività selvicolturali, SIF incluse	- Imboschimenti / rimboschimenti - Attività selvicolturali, SIF incluse	/
Insufficiente	- Imboschimenti / rimboschimenti - Attività selvicolturali, SIF incluse	- Imboschimenti / rimboschimenti - Attività selvicolturali, SIF incluse, solo in aree specifiche	- Imboschimenti / rimboschimenti - Attività selvicolturali, SIF incluse, solo in aree specifiche

4.4 RETTIFICHE RIGUARDANTI IL TESTO DELLE NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE E LA TAVOLA N. 9 DEL PIF

Il testo delle Norme Tecniche di Attuazione del PIF presenta alcuni *meri errori materiali* che nel corso del tempo sono stati evidenziati e puntualmente rettificati mediante atto dirigenziale, così come previsto dalle procedure di aggiornamento. Si vuole pertanto cogliere l'opportunità di evidenziare in questa sede tali rettifiche al fine di provvedere alla successiva pubblicazione di una versione aggiornata del testo delle NTA.

1. non esistono gli articoli numero 9, 24 e 25 delle NTA in quanto in fase di redazione del PIF ne è stato disposto lo stralcio su parere della Direzione Generale Sistemi Verdi e Paesaggio di Regione Lombardia. Nelle NTA è stata quindi disposta l'evidenziazione mediante la frase "articolo eliminato";
2. nel testo dell'articolo 14 delle NTA "*contrassegnatura o martellata delle piante dei boschi di elevata valenza in conformità con quanto previsto agli artt. 25 e 26 del presente piano*" si fa riferimento ad attività e ad aree non previste dalle stesse NTA; inoltre l'articolo 25, come precedentemente evidenziato, non esiste. E' stata pertanto disposta la cancellazione del suddetto punto;
3. nel testo dell'articolo 20, punto 3 "*La Provincia esprime parere di conformità con le previsioni del presente Piano per tutti gli interventi di tipo forestale ad eccezione dei tagli colturali per cui vige quanto previsto dal r.r. 5/2007 nonché all'art. 24.*" si fa riferimento ad un articolo inesistente. E' stata pertanto disposto l'eliminazione del riferimento errato;

4. in riferimento all'art. 35 delle NTA è stato erroneamente inserito, tra i comuni ad insufficiente coefficiente di boscosità, il Comune di Vedano Olona che risulta invece essere comune a medio coefficiente di boscosità con i seguenti dati relativi a superficie comunale, area boscata, indice di boscosità e boschi trasformabili totali come di seguito indicato:

Nome Comune	Superficie comunale (ha)	Area (ha)	Indice di boscosità	Boschi trasformabili totali (ha)
VEDANO OLONA	711,97	218,48	30,69%	4,37

E' stata pertanto disposta la modifica delle tabelle di cui agli articoli 34 e 35 delle NTA del PIF.

5. il riferimento di cui all'art. 42, comma 3, punto 1 delle NTA *“boschi a valore multifunzionale elevato ricadenti nella prima classe di priorità, come definita dalla n. 11”* non rispecchia la legenda della relativa Tavola 11 per mero errore materiale; è stata dunque disposta la sostituzione con la seguente frase *“boschi a elevata priorità per la realizzazione delle attività selvicolturali, come definita dalla Tav. n.11”*.

Infine, come già evidenziato dal capitolo 4.2.2, al fine di consentire una corretta valutazione delle richieste di trasformazione riguardanti gli Ambiti Territoriali estrattivi (ATE), si provvederà mediante successiva rettifica a modificare la rappresentazione cartografica di questi ultimi nella Tav. 9 del PIF *“Carta delle trasformazioni ammesse”* mediante layout grafico costituito da retino trasparente. La modifica potrà riguardare anche variazioni nell'individuazione degli ATE stabilite dal Piano Cave e nel frattempo intercorse. La suddetta tavola così aggiornata sarà disponibile sul sito del web-gis dedicato al PIF della Provincia di Varese.